

**92. Convenzione fra l'Italia ed il Montenegro per la tutela dei diritti di autore [firmata a Cettigne il 27 novembre 1900]. Testo italiano non ufficiale.**

*Storia:* questa convenzione è stata firmata a Cettigne il 27 novembre 1900, è stata ratificata dall'Italia in base al regio decreto 28 febbraio 1901 n. 88, ed è entrata in vigore in Italia il 5 aprile 1901. La convenzione è stata sostituita dal trattato fra l'Italia e il Regno Serbo-croato-sloveno firmato a Belgrado il 12 agosto 1924.

*Paesi aderenti:* Italia e Montenegro.

*Altre notizie:* il testo qui pubblicato è ripreso da Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, Recueil des conventions et traités concernant la propriété littéraire et artistique, Berna, 1904, p. 720; le notizie qui fornite sono tratte dalla banca dati ITRA (trattati internazionali) della Camera dei deputati.

Sua Maestà il re d'Italia e Sua Altezza il Principe del Montenegro, animati dal desiderio di garantire fra i due stati i diritti di autore sulle opere letterarie o artistiche, si sono risolti a concludere a tale effetto una convenzione nominando come loro plenipotenziari:

(i nomi sono qui omissi)

i quali, dopo essersi comunicati reciprocamente i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nei seguenti articoli:

1. Il Governo d'Italia ed il Governo di Montenegro s'impegnano reciprocamente d'impedire nei loro rispettivi territori, qualunque riproduzione illecita d'opere artistiche o letterarie, che pubblicate nel territorio dell'altro Stato, vi siano state depositate con riserva dei diritti d'autore, come pure qualunque rappresentazione o esecuzione illecita di opere drammatiche o musicali d'autori appartenenti ad uno dei loro paesi e riservate nel territorio dell'altro Stato, ad agire giudiziariamente contro i contraffattori e gli autori di riproduzioni illecite e a sequestrare gli originali e le copie delle opere contraffatte, del pari che gli strumenti delle contraffazioni.

2. La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Cettigne al più presto. Essa entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche.

3. La presente convenzione avrà la durata di dieci anni e resta inteso che se non verrà denunciata alla scadenza s'intenderà prorogata di anno in anno finché una delle parti non l'avrà denunciata. La denuncia avrà luogo sei mesi prima della scadenza.